



Il Rettore
Prof. Massimo Giovannini



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

Prot. N. 6778 - P -
del 22/05/2012
UOR: RETTOR
(2012-UNRCCL-0006778)

Illustre Decano

Prof.ssa Simonetta Valtieri

SEDE

Oggetto: Nota MIUR del 18 maggio 2012, Prot. 2481. Statuto di autonomia

Chiarissimo Decano,

le notifico la nota ministeriale, richiamata in oggetto e qui allegata, pervenuta a firma del Direttore Generale del MIUR con la quale si fa presente, tra le altre questioni, che "in relazione alle prossime elezioni del nuovo Rettore occorre prevedere nello Statuto disposizioni transitorie che assicurino un quadro di riferimento certo per lo svolgimento delle procedure elettorali, con particolare riguardo alla definizione dell'elettorato attivo".

Per la salvaguardia dell'interesse generale dell'Ateneo, resto in attesa, pertanto, di conoscere entro lunedì 28 maggio p.v. i provvedimenti conseguenti che intenderà assumere in relazione agli effetti della Sua Ordinanza n. 1 del 3 maggio 2012.

Con i migliori saluti

Il Rettore

Prof. Massimo Giovannini



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

Prot. N. 6494 - A -
del 21/05/2012
UOR: DIRAMM
(2012-UNRCCLE-0006494)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', AFAM, E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario - Ufficio I
00144 Roma - Piazza J.F. Kennedy 20

Prot. 2481

Roma,

18 MAG. 2012

Risposta nota prot. 4240 del 28/03/2012

Al Rettore
Università degli Studi
"Mediterranea" di Reggio Calabria
Prof. Massimo Giovannini

Oggetto: Art. 2 Legge n. 240/2010 e 6 Legge n. 168/89 - Statuto Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

Con riferimento al testo del nuovo statuto di codesto Ateneo, si ringrazia anzitutto per l'oltre dello stesso, come emendato a seguito del rilievo ministeriali di cui alla nota n. 1017 del 24 febbraio 2012, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel prendere atto che lo statuto è stato poi pubblicato nella GU n. 87 del 13/04/2012, si rileva il mancato recepimento di alcune delle osservazioni ministeriali e che ciò espone codesta Università al rischio di impugnative giurisdizionali.

Articolo 19

Comma 6. Si ribadisce che le ipotesi contenute nella norma in esame di limitazione della partecipazione al voto degli studenti e del personale tecnico amministrativo non sono giustificate da alcuna previsione legislativa (come per esempio esiste per gli studenti componenti del Consiglio di amministrazione in materia disciplinare: art. 10, comma 4, legge n. 240/2010). Inoltre, la disposizione non è coerente con la natura collegiale dell'organo.

Articolo 21

Commi 8 e 9. Non si ritiene superato il rilievo che questo Ministero ha svolto nell'atto di controllo con riferimento all'adozione di un sistema di tipo elettivo per i membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo in esame. Infatti, nonostante la riformulazione delle disposizioni di cui al comma 1, lett. a), c) e d), ed al comma 4, mediante la sostituzione del termine "eletti" con quello di "scelti" o "designati", la disciplina introdotta ai commi 8 e 9 evidenzia che il titolare del potere decisionale, nel caso della individuazione della componente docente, è il corpo elettorale costituito da tutti i professori e ricercatori, e, nel caso della individuazione della componente amministrativa, quello costituito da tutto il personale amministrativo dell'Università. Pertanto, si conferma la richiesta di prevedere in statuto delle modalità di individuazione dei cinque componenti in questione coerenti con il dettato della legge n. 240/2010.

Articolo 65

Comma 1. Nel prendere atto della modifica effettuata, si precisa che occorre integrare la disposizione in esame specificando che il Direttore generale deve essere nominato entro 45 giorni dall'entrata in vigore dello statuto, nel rispetto in prima applicazione del procedimento previsto dalla legge n. 240/2010. Infatti, la necessità che la nomina del direttore generale avvenga nel periplo di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

prorogato di cui alla legge n. 444/94 mira ad evitare la produzione di atti nulli che conseguirebbero ex lege al superamento dei 45 giorni di ultrattività dell'incarico (si veda in proposito la sentenza del TAR Puglia, Sez. Lecce n. 572/2012).

Articolo 66

Comma 2. Si ribadisce l'esigenza che le attribuzioni previste dal comma in esame siano conferite al Consiglio di amministrazione (cfr. il combinato disposto delle lett. e) ed h) dell'art. 2, comma 1, della l. n. 240/2010) e non al Senato accademico.

Fatto salvo quanto sopra riportato, si fa infine presente che in relazione alle prossime elezioni del nuovo Rettore (atteso che quello in carica scadrà alla data del 1° novembre 2012), occorre prevedere nello Statuto disposizioni transitorie che assicurino un quadro di riferimento certo per lo svolgimento delle procedure elettorali, con particolare riguardo alla definizione dell'elettorato attivo.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle osservazioni formulate, si confida nel recepimento di quanto contenuto nella presente nota, si porgono

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon